



Il Giudice delegato

visto il ricorso in opposizione presentato in data 12.10.2020 ex art. 615 c.p.c. da MARIO nella procedura 106-1/2018 RG ESEC. IMM.;
celebrata udienza in data odierna nella forme della trattazione scritta;
lette le memorie di costituzione della parte opponente e dell'opposta BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA;

OSSERVA

Il ricorso non può essere accolto.

Con ricorso depositato il 12 ottobre 2020, Mario ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. all'esecuzione promossa in suo danno dalla Banca Popolare di Sondrio e contraddistinta dal numero di r.g.e. 106/2018. Con atto di precetto del 3 marzo 2015, infatti, la Banca aveva intimato al il pagamento del debito complessivo di € 82.802,20 in virtù del decreto ingiuntivo telematico n. 5136/2015, emesso dal Tribunale Civile di Roma con clausola di provvisoria esecuzione in data 22/27 febbraio 2015 all'esito della procedura monitoria r.g. n. 10255/2015, dichiarato esecutivo con formula del 3 marzo 2015, notificato al unitamente all'atto di precetto e mai opposto. L'opponente, fideiussore della debitrice principale Roma s.r.l., della quale è stato il legale rappresentante fino al fallimento della società, contesta per la prima volta in questa sede il diritto della Banca Popolare di Sondrio a procedere all'esecuzione forzata nei propri confronti a ragione dell'asserita nullità delle fideiussioni omnibus dallo stesso rilasciate in favore della Banca in data 22 ottobre 2007 e 3 agosto 2010, in quanto ripetitive dello schema ABI censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005. Più specificamente, sulla scorta delle valutazioni contenute nelle determinazioni dell'AGCM del 20 aprile 2005 e della Banca d'Italia del 2 maggio 2005, l'odierno opponente eccepisce la nullità dell'intesa rappresentata dallo schema ABI di fideiussione omnibus e, per tale via, altresì, la nullità dei contratti di fideiussione sottoscritti in favore dell'esponente, in quanto, a suo dire, esecutivi della suddetta intesa per averne recepito le clausole 2, 6 e 8 ritenute in contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a) della legge antitrust. Secondo l'opponente, la sorte dei singoli contratti di fideiussione che abbiano recepito i suddetti articoli 2, 6 e 8 delle condizioni generali predisposte dall'ABI, quali quelli intervenuti tra le odierne parti, non potrà essere che la nullità dell'intero contratto ai sensi dell'art. 1419, comma 1°, c.c. L'eccezione di nullità della fideiussione e, conseguentemente, del titolo esecutivo emesso in violazione del provvedimento della Banca d'Italia, sarebbe fondata e andrebbe accolta nonostante la definitività del decreto ingiuntivo, attesa la rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto di fideiussione per violazione delle norme sulla concorrenza, recentemente affermata anche dal Tribunale di Milano con ordinanza n. 27134 del 30 settembre 2020, e il principio di derivazione comunitaria secondo cui la normativa dei singoli Stati deve prevedere un meccanismo di armonizzazione che nell'ambito del procedimento d'ingiunzione di pagamento o di quello di esecuzione dell'ingiunzione di pagamento che ha acquisito la caratteristica di cosa giudicata, attribuisca il potere in capo al Giudice di eseguire un controllo d'ufficio della potenziale natura abusiva delle clausole inserite nel contratto di cui trattasi. Osserva il giudice che non è contestato come l'esecuzione promossa dalla Banca si fondi su un titolo esecutivo coperto da giudicato e, precisamente, sul decreto ingiuntivo telematico n.

5136/2015, emesso dal Tribunale Civile di Roma con clausola di provvisoria esecuzione in data 22/27 febbraio 2015, dichiarato esecutivo con formula del 3 marzo 2015, ritualmente notificato al debitore unitamente all'atto di precetto e mai opposto. Sul punto, deve essere richiamata la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio" (Cass. 19113/2018). In altri termini, il giudicato sostanziale conseguente alla mancata

opposizione del decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stesso si fondono, ma anche l'inesistenza dei fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione.

Ne consegue che l'eccezione di nullità delle fideiussioni sottese all'emissione del decreto ingiuntivo non opposto, prima ancora che infondata, è inammissibile, essendo precluso l'esame di ogni eccezione relativa tanto al credito azionato dalla Banca con il ricorso, quanto al titolo posto a fondamento dello stesso.

Va da sé poi che a nulla rileva il potere del giudice di sollevare di ufficio la nullità della fideiussione

per violazione della normativa antitrust, in quanto detto potere intanto sussiste in quanto non si sia formato alcun giudicato, formale o sostanziale, sul titolo esecutivo di natura giurisdizionale. Non a caso, l'ordinanza n. 27134/2020 del Tribunale di Milano, citata dall'opponente, come pure le sentenze della cassazione, non affermano sic et simpliciter la possibilità di sollevare l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione delle norme sulla concorrenza in presenza del giudicato, ma la sussistenza, nel diverso caso in cui la questione della nullità non sia mai stata affrontata in un giudizio pendente o concluso, del potere di rilievo officioso della nullità del contratto da parte del giudice investito del gravame. I casi citati dall'opponente sono tutti, si noti, relativi a procedimenti giurisdizionali non passati in caso giudicata e dunque non si attagliano al caso di specie.

Del tutto esorbitante è poi il richiamo al principio di derivazione comunitaria, che imporrebbe di disapplicare la nostra normativa nazionale sulla preclusione pro-iudicato. Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che non è contraria ai principi del diritto comunitario e non deve, pertanto, essere disapplicata la disciplina del codice di rito civile, come costantemente interpretata dal diritto vivente, secondo cui, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni che si fondino su fatti anteriori alla formazione del titolo medesimo (Cass., Sez. I, 27 giugno 2018, n. 16983, che in motivazione osserva: "deve, infatti, partirsi dalla constatazione che il diritto dell'Unione europea - interrogandosi per mezzo della Corte di Giustizia sull'autorità da attribuire al giudicato - non disconosce minimamente l'importanza del fatto che "le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l'esaurimento delle vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi non possano più essere rimesse in discussione" e ciò "al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia una buona amministrazione della giustizia", come del resto

affermato dalla stessa Corte di giustizia UE, con sentenze 03/09/2009, in causa C-2/08, Olympicclub; 26/01/2017, in causa C-421/14, Banco Primus SA; 21/07/2016, in causa C-226/15, Apple and Pear Australia Ltd e Star Fruits Diffusion; 10/07/2014, in causa C-213/13, Pizzarotti).

L'opposizione è dunque inammissibile per le ragioni sopra esposte.

Quanto sopra esposto in punto di fumus di fondatezza dell'opposizione, conduce ad escludere la sussistenza dei presupposti per il positivo riscontro della istanza di sospensione articolata dall'opponente.

Le spese seguono la soccombenza, sicchè l'opponente deve essere condannato alle spese del giudizio in favore della parte costituita BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA, che si liquidano in E. 1.500,00 oltre il 15% per spese generali e gli accessori fiscali e previdenziali, se dovuti, come per legge.

P.Q.M.

Rigetta l'opposizione e per l'effetto la connessa istanza di sospensione articolata nel ricorso indicato in motivazione.

Fissa termine perentorio di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art 163 bis c.p.c. o altri se previsti, ridotti della metà.

Condanna l'opponente alle spese del presente giudizio in favore della parte costituita BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA, che liquida in E. 1.500,00 oltre il 15% per spese generali e accessori fiscali e previdenziali.

Si comunichi.

Teramo, 19.1.2021

Il Giudice dell'esecuzione
Dott. Giovanni Cirillo